

T.F.R., FONDI PENSIONI, VECCHIE LIQUIDAZIONI. Che fare? Sei mesi per decidere... Capire i pro e i contro

Sei mesi per decidere

Dal 1 gennaio 2007
decorre il termine dei sei mesi entro i quali
tutti i lavoratori dipendenti
dovranno scegliere
(col meccanismo del silenzio-assenso)
se destinare la parte futura di T.F.R.
ai fondi pensione.



Anticipo della riforma

La Finanziaria 2007 ha anticipato l'entrata in vigore delle nuove regole sulla previdenza complementare previste dal D.lgs. 252/05



Anticipo della riforma

I principali punti possono essere così sintetizzati:

- I lavoratori dipendenti del settore privato hanno sei mesi di tempo, dal 1 gennaio 2007 al 30 giugno 2007 per decidere cosa fare del proprio TFR
- 2. Il TFR nelle aziende che hanno alle proprie dipendenze oltre 49 addetti, sarà conferito ad un fondo di tesoreria gestito dall'INPS qualora il lavoratore non lo destini a una forma di previdenza complementare
- Misure compensative a favore delle imprese per il TFR maturando



I destinatari della riforma

 La nuova normativa in materia di conferimento del TFR a previdenza complementare riguarda:

lavoratori dipendenti del settore privato a cui si applica la disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice Civile;

 La nuova normativa in materia di conferimento del TFR a previdenza complementare NON si applica a:

lavoratori dipendenti di amministrazioni pubbliche

lavoratori domestici;

impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo;

lavoratori che alla data del 31 dicembre 2006 hanno già aderito ad una forma pensionistica complementare a cui versano integralmente il TFR;



PERCENTUALE DELL'ULTIMO STIPENDIO/REDDITO GARANTITA DALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA PER UN LAVORATORE DI 60 ANNI CON 35 ANNI DI CONTRIBUTI

Data pensione	Dipendente privato	Dipendente pubblico	Lavoratore autonomo
Anni 1990	80%	80%	70%
Anni 2000	67,3%	68,6%	64,4%
Anni 2010	67,1%	68,1%	64,0%
Anni 2020	56%	58,9%	41,2%
Anni 2030	49,6%	49,6%	30,7%
Anni 2040	48,5%	48,5%	29,4%
Anni 2050	48,1%	48,1%	29,2%

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato ed INPDAP




Quale riduzione

Padre e figlio con lo stesso lavoro e la stessa carriera.

Pensione dopo 40 anni di lavoro

- Per il padre: 74% dell'ultima retribuzione (71% dell'ultimo reddito)
- Per il figlio: 53% dell'ultima retribuzione (32% dell'ultimo reddito)










Nei prossimi 50 anni il numero degli ultraottantenni passerà dagli attuali 14 a 38 milioni

Oggi in 5 province italiane il numero dei pensionati ha superato quello degli attivi




Scelte del lavoratore riguardo al conferimento del TFR

Silenzio / Assenso





IL CONFERIMENTO DEL TFR





IL LAVORATORE RIFIUTA





La nuova normativa in materia di trasferimento del TFR al "Fondo per l'erogazione ai dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto" presso l'INPS si applica a:

- lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro subordinato;
- a cui si applica la disciplina del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del Codice Civile;
- il cui datore di lavoro abbia alle dipendenze almeno 50 addetti;

a decorrere dal 1° gennaio 2007.



La nuova normativa in materia di trasferimento del TFR al fondo presso l'INPS non si applica a:

- impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo;
- lavoratori a domicilio;
- lavoratori con contratto a termine di durata inferiore a 3 mesi;
- lavoratori per i quali i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di TFR o l'accantonamento delle stesse presso soggetti terzi.



- Ai fini della determinazione del numero dei dipendenti, si considera la media annuale dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato in forza al 31 dicembre 2006
 - compresi i lavoratori per i quali non si applica la disciplina del TFR;
 - compresi i lavoratori a tempo parziale (computati in funzione dell'orario effettivamente svolto rapportato al tempo pieno);
 - esclusi i lavoratori assenti (es. maternità) solo se sostituiti;




Il datore di lavoro:

- versa il contributo mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro, come avviene per la previdenza obbligatoria;
- versa al lavoratore il TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro anche con riferimento alla quota trasferita all'INPS, salvo conguaglio sui contributi del mese (anche su quelli alla previdenza obbligatoria) entro il limite della denuncia mensile contributiva; in caso di incapienza, l'INPS provvede a liquidare la quota residua entro 30 giorni;
- versa al lavoratore le anticipazioni TFR, calcolate sull'intero TFR maturato, attingendo in primis a quello accantonato entro il 31 dicembre 2006; l'eventuale differenza viene anticipata dal datore di lavoro e portata a compensazione presso l'INPS (come sopra).



IL LAVORATORE ACCETTA





IL TFR A FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In caso di esplicito conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro:

- versa il TFR (e gli altri contributi, se previsti) a decorrere dal 1° luglio 2007;
- anche con riferimento al periodo compreso fra la data in cui il lavoratore ha manifestato la propria scelta e il 30 giugno 2007;
- rivalutando il TFR da versare con riferimento alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 in base al tasso di incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato al periodo intercorrente tra la data di scelta e il 30 giugno 2007.



IL TFR A FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Per i lavoratori iscritti con iscrizione alla previdenza obbligatoria anteriore al 29 aprile 1993, la quota di TFR da destinare alla previdenza complementare è:

- almeno pari al 50% del TFR maturando (per i lavoratori non ancora iscritti alla previdenza complementare)
- salvo diversa scelta del lavoratore;
- fermo restando quanto disposto da eventuali accordi collettivi che trovano applicazione nei confronti del lavoratore.



IL LAVORATORE TACE



IL CONFERIMENTO TACITO RIGUARDA IL 100% DEL TFR MATURANDO PER TUTTI I LAVORATORI



TIPOLOGIE DEI FONDI PENSIONE

Forme pensionistiche a cui può aderire un lavoratore dipendente privato conferendo esplicitamente il TFR maturando e beneficiando dei contributi del datore di lavoro:





FONDI PENSIONE

Forme pensionistiche a cui può aderire un lavoratore dipendente privato conferendo esplicitamente il TFR maturando e beneficiando dei contributi del datore di lavoro:

- FONDO PENSIONE NEGOZIALE, istituito da un CCNL o da un accordo collettivo territoriale o interaziendale o aziendale, se si applica al suo rapporto di lavoro;
- FONDO PENSIONE APERTO AD ADESIONE COLLETTIVA, se opera un accordo aziendale che prevede l'adesione su base collettiva;
- FORMA INDIVIDUALE, se il datore di lavoro decide volontariamente di versare la contribuzione a suo carico



IL TFR AI FONDI PENSIONE

Forme pensionistiche a cui viene devoluto il TFR conferito tacitamente:

- FONDO PENSIONE APERTO, se l'adesione collettiva è realizzata in base ad un accordo collettivo aziendale che regola il conferimento in forma tacita;
- in subordine, forma pensionistica collettiva (fondo negoziale o aperto) a cui abbia aderito il maggior numero dei dipendenti dell'azienda;
- INPS, se non vi è alcuna forma pensionistica collettiva di cui il lavoratore sia destinatario



AGEVOLAZIONI DATORE DI LAVORO

- Il datore di lavoro può dedurre dal reddito di impresa fino al 4% del TFR annualmente destinato a forme di previdenza complementare.
- L'aliquota sale al 6% per le aziende con meno di 50 addetti.
- Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo dello 0,20% al Fondo di garanzia presso l'INPS per il TFR destinato a forme di previdenza complementare.




AGEVOLAZIONI DATORE DI LAVORO

- Il datore di lavoro gode di una riduzione degli oneri impropri per il TFR destinato a forme di previdenza complementare.
- Si tratta di un esonero dal versamento dei contributi sociali alla gestione delle prestazioni temporanee presso l'INPS per un ammontare nel 2007 pari allo 0,19% della retribuzione lorda del dipendente, crescente nel tempo fino a un massimo dello 0,23% nel 2014.



AGEVOLAZIONI DATORE DI LAVORO





PRESTAZIONI DURANTE LA FASE DI ACCUMULO

Riscatto parziale (50%) della posizione individuale:

- per cessazione dell'attività lavorativa con inoccupazione per un periodo compreso fra 12 e 48 mesi;
- in caso di ricorso a cassa integrazione o mobilità.

Riscatto totale (100%) della posizione individuale:

- per cessazione dell'attività lavorativa con inoccupazione per più di 48 mesi;
- per perdita dei requisiti di partecipazione;
- per invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- per decesso (a favore degli eredi o di altri beneficiari designati).



PRESTAZIONI DURANTE LA FASE DI ACCUMULO

Anticipazione della posizione individuale:

- in qualsiasi momento per non più del 75% per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- dopo almeno 8 anni dall'adesione per non più del 75% per l'acquisto della prima casa, per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia;
- dopo almeno 8 anni per non più del 30% per altre esigenze.

Trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare:

- in qualsiasi momento se l'aderente matura il diritto accedendo ad altra attività lavorativa;
- in qualsiasi momento se vengono apportate dellle modifiche peggiorative alle condizioni economiche del fondo o alle sue caratteristiche;
- dopo almeno 2 anni dall'adesione (portabilità).



Prestazione pensionistica complementare:

- diritto acquisito al momento della maturazione dei requisiti alla pensione a carico del regime obbligatorio con almeno 5 anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari;
- possibilità di richiedere la liquidazione in forma capitale fino a un massimo del 50% della posizione individuale maturata; conversione della parte rimanente in rendita vitalizia.




Ma allora se si può ritirare solo il 50% del capitale maturato è più interessante continuare il TFR?



NON È PROPRIO COSI!






Si può ritirare tutto il montante maturato se:

La rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'Assegno Sociale

(oggi l'assegno sociale annuo è di € 5.061,68)





Cosa emerge da quanto prima detto:

Che, nonostante tutta la normativa spinga l'aderente verso la pensione integrativa per compensare almeno in parte le riduzioni della pensione INPS, in pratica si può ritirare tutto il capitale non superando 75.000 € valore così che non è così irrilevante alla luce di versamenti tardivi versati cioè dopo i 50 anni



PRESTAZIONI

	TFR	FONDO PENSIONE
Anticipazione per spese	Sì, dopo 8 anni	Sì in qualsiasi momento entro
sanitarie	dall'assunzione per una sola	un massimo del 75% della
	volta entro un massimo del	posizione individuale anche
	70% del TFR maturato	per più volte
Anticipazione per l'acquisto	Sì, dopo 8 anni	Sì, dopo 8 anni
della prima casa per sé o per i	dall'assunzione per una sola	dall'assunzione entro un
figli	volta entro un massimo del	massimo del 75% della
	70% del TFR maturato	posizione maturata anche per
		più volte.
Anticipazione per altri motivi	No.	Sì, fino a un massimo del
		30% della posizione maturata
		per ogni anticipazione.
Cessazione del rapporto di	Liquidazione del 100% del	Trasferimento ad altro fondo
lavoro.	TFR maturato.	o riscatto del 100% della
		posizione individuale.







Esiste un solo limite di deducibilità:

€ 5164,56



Vengono eliminati i limiti
del 12% del reddito
e del doppio del TFR
versato al fondo



- I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro sono deducibili nella misura massima di euro 5164,56 anche per coloro che non raggiungono tale importo applicando la percentuale del 12% al loro reddito complessivo
- Il conferimento del TFR non concorre a formare il limite annuale di euro 5164,56



Familiari a carico

Le condizioni affinché il soggetto che versa i contributi possa dedurre dal proprio reddito sono le seguenti:

- Il familiare sia effettivamente a carico ai sensi dell'art.
 12, comma tre del TUIR, ossia non abbia un reddito complessivo superiore a € 2.840,51
- I contributi versati devono essere innanzitutto dedotti dal reddito del familiare fiscalmente a carico, nei limiti di capienza, e per il residuo dal reddito di chi versa
- 3. La somma effettivamente deducibile non sia, sommandola ai propri contributi, superiore al limite assoluto di € 5164,56



La comunicazione dei contributi non dedotti:

 Entro il 31.12 dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento bisogna comunicare alla forma pensionistica complementare l'importo dei contributi non dedotti



Nella fase di accumulo i rendimenti finanziari restano al momento ancora tassati all'11% c'è l'impegno di adottare il sistema prevalente in Europa:

Esenzione al versamento

Esenzione nell'accumulo

Tassazione all'erogazione



Fase di erogazione (rendita e capitale)

Viene applicata una aliquota del 15%, ridotta di 0,30 per ogni anno di iscrizione ad una forma di previdenza complementare eccedente il 15 anno fino ad un massimo di 6 punti.

Quindi sia la rendita che il capitale di un iscritto ala previdenza complementare per 35 anni verrebbero tassati al 9%



Fase di erogazione

Rispetto al passato i vantaggi sono:

- Sostanziale riduzione dell'aliquota applicata
- Estensione di questa tassazione all'intera somma percepita (sia capitale che rendita)
- Applicazione di una ritenuta a titolo definitivo e non a titolo di acconto



CONFRONTO VECCHIA E NUOVA NORMATIVA

	La fiscalità fino al 31/12/2006	La nuova fiscalità dal 01/01/2007			
 Fase di contribuzione (contributi e premi) Lavoratore dipendente (contributi) 					
datore di lavoro	deducibili	deducibili			
lavoratore	deducibili	deducibili			
limitazioni	 Fino al 12% del reddito con limite massimo di 5.164,57 euro; L'agevolazione spetta per un importo non superiore al doppio della quota del Tfr destinata ai fondi pensione. 	entro il limite assoluto di 5.164,57			
Lavoratore autonomi e liberi professionisti					
premi/contributi	deducibili	deducibili			
limitazioni	fino al 12% del reddito con limite massimo di 5.164,57 euro	entro il limite assoluto di 5.164,57			
2. Fase di accumulo					
Redditi di capitale	11% sul risultato netto di gestione maturato a fine anno	Invariato			
3. Fase di erogazione					
Capitale: Ilmite massimo	33% (oppure fino al 50% senza scomputare i rendimenti finanziari già assoggettati a tassazione)	50%			
 parte premi e contributi dedotti 	tassazione separata	imposta sostitutiva: max 15%, min. 9%			
Rendita: • parte premi e contributi dedotti	tassazione progressiva	imposta sostitutiva: max 15%, min. 9%			
parte finanziaria	12,50%	12,50%			



GLI ATTORI

FONDO PENSIONE NEGOZIALE


ADESIONE COLLETTIVA AL FPA

PIANO INDIVIDUALE

- Diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal CCNL
- Forma associativa e rappresentanza paritetica
- Prezzo contenuto
- Difficoltà a fornire servizi di consulenza personalizzata agli aderenti
- Diritto al contributo del datore di lavoro se risulta da un accordo aziendale (collettivo o plurisoggettivo)
- Separatezza patrimoniale, responsabile indipendente e organismo di sorveglianza
- Servizio di consulenza offerto dal collocatore al datore di lavoro ed ai singoli aderenti
- Possibilità per il datore di lavoro di contribuire in forma volontaria
- Separatezza patrimoniale e responsabile indipendente
- Servizio di consulenza offerto dal collocatore ai singoli aderenti.




I FONDI NEGOZIALI



BACINO POTENZIALE DI LAVORATORI PER LE PRINCIPALI CATEGORIE (ASSE DI SINISTRA) E TASSO PERCENTUALE DI ADESIONE AL FONDO PENSIONE NAZIONALE (SE OPERATIVO) AL 30/6/06 (ASSE DI DESTRA)




L'ALBERO DELLE DECISIONI






IL LAVORATORE E' INFORMATO?



RISULTATI DI UN SONDAGGIO SULLE SCELTE DEI LAVORATORI CONDOTTO DA IPR MARKETING PER "IL SOLE 24 ORE" SU UN CAMPIONE DI 1.000 LAVORATORI NEI GIORNI 30 E 31 GENNAIO 2007




CHE COSA INTENDE FARE?



RISULTATI DI UN SONDAGGIO SULLE SCELTE DEI LAVORATORI CONDOTTO DA IPR MARKETING PER "IL SOLE 24 ORE" SU UN CAMPIONE DI 1.000 LAVORATORI NEI GIORNI 30 E 31 GENNAIO 2007



A QUALE FONDO PENSIONE?



SCELTE DEI LAVORATORI CHE HANNO DECISO DI CONFERIRE IL TFR AI FONDI PENSIONE SECONDO UN SONDAGGIO SULLE SCELTE DEI LAVORATORI CONDOTTO DA IPR MARKETING PER "IL SOLE 24 ORE" SU UN CAMPIONE DI 1.000 LAVORATORI NEI GIORNI 30 E 31 GENNAIO 2007



PERCHÉ IL FONDO APERTO?





Il fondo pensione aperto CATTOLICA GESTIONE PREVIDENZA







Il fondo pensione aperto CATTOLICA GESTIONE PREVIDENZA

I SOGGETTI COINVOLTI

Promotore	Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.	
Gestore delegato	Verona Gestioni SGR (dal febbraio 2007)	
Depositaria	Banco Popolare di Verona e Novara	
Service amministrativo	Previnet	
Assicuratore (rendite e coperture accessorie)	Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.	



Il fondo pensione aperto CATTOLICA GESTIONE PREVIDENZA

LINEA	CARATTERISTICHE	
Monetario	Monetario internazionale con investimento in titoli con vita residua non superiore a 24 mesi	
Obbligazionario	Obbligazionario internazionale senza alcun investimento in azioni	
Garantito	Obbligazionario mista con un peso massimo delle azioni pari al 25% del patrimonio e garanzia di rendimento minimo annuo del 2%	
Bilanciato	Bilanciato internazionale con un peso delle azioni compreso fra il 20% e il 60% del patrimonio	
Etico	Flessibile con investimento in titoli emessi da aziende, istituzioni e Stati sovrani che rispettano precisi requisiti di natura etica	
Azionario	Azionario internazionale con un peso minimo delle azioni pari al 70% del patrimonio	





IL COMPARTO GARANTITO

Garanzia del 2% annuo in caso di:

Accesso alla prestazione pensionistica complementare

Riscatto della posizione individuale:

per cessazione dell'attività lavorativa con inoccupazione per un periodo compreso fra 12 e 48 mesi (riscatto parziale)o superiore a 48 mesi (riscatto totale)

in caso di ricorso a cassa integrazione o mobilità (riscatto totale)

per invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;

per decesso (a favore degli eredi o di altri beneficiari designati).

Anticipazione della posizione individuale:

in qualsiasi momento per non più del 75% per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

Trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare:

in qualsiasi momento se vengono apportate dellle modifiche peggiorative alle condizioni economiche del fondo o alle sue caratteristiche;





IL COMPARTO ETICO

Criteri di selezione degli emittenti di azioni e obbligazioni:

Positivi

Promozione di azioni a favore della convivenza pacifica e del riconoscimento dei diritti dell'uomo in ambito internazionale, della sicurezza e della salute nel mondo del lavoro e per la salvaguardia dell'ambiente.

Negativi

Adozione di comportamenti o politiche che contrastino con i diritti fondamentali dell'uomo o siano lesive della dignità dell'uomo o della sua salute.

Analisi dei singoli emittenti e verifica sulla rispondenza ai criteri etici

Attività svolta da una società specializzata indipendente





LE COPERTURE ASSICURATIVE

COPERTURA	CARATTERISTICHE		
Caso morte	Pagamento di un capitale pari a 100.000 o a 150.000 euro in caso di morte dell'aderente		
Caso morte e invalidità	Pagamento di un capitale pari a 100.000 o a 150.000 euro in caso di morte o di invalidità permanente dell'aderente		
Rendita	Pagamento delle prestazioni in forma di rendita vitalizia, di rendita certa (per 5 o 10 anni e poi vitalizia) o di rendita reversibile a favore di persona designata dall'aderente		





IL PRICING

OPERAZIONE	ADESIONI INDIVIDUALI	ADESIONI COLLETTIVE (FASCIA B)
Adesione	Euro 50,00	Gratuita
Operazioni (es. switch)	Gratuite	Gratuite
Coperture accessorie	Variabile	Variabile
Gestione amministrativa	Euro 18,00 all'anno	Euro 18,00 all'anno
Gestione finanziaria (commissione su	Monetaria: 0,50%	Monetaria: 0,50%
base annua)	Obbligazionaria: 0,80%	Obbligazionaria: 0,80%
	Garantita: 1,20%	Garantita: 1,20%
	Bilanciata: 1,30%	Bilanciata: 1,30%
	Etica: 1,40%	Etica: 1,40%
	Azionaria: 1,50%	Azionaria: 1,50%





RECAPITI

www._szkuraci.it info@assicuraci.it



Corso Statuto, 10 Mondovì